



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

A.C. 1260

Dossier n° 138 - Schede di lettura
10 luglio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1260
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	28 giugno 2023
assegnazione:	4 luglio 2023
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro e VI Finanze

Premessa

Il 27 giugno 2023 l'Aula del Senato ha approvato il disegno di legge governativo [S. 676](#) recante la **ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019**. Il provvedimento è stato poi assegnato il 4 luglio 2023 all'esame della III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera per l'esame in sede referente ([A.C. 1260](#)).

Come precisato nella relazione governativa allegata al provvedimento trasmesso al Senato, l'Accordo rientra tra gli strumenti volti a migliorare i rapporti di cooperazione dell'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, per rendere più efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale.

Nello specifico, i rapporti tra l'Italia e l'Armenia in materia di assistenza giudiziaria sono attualmente regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. L'adozione di ulteriori norme volte ad integrare quelle già vigenti risponde all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, **quale ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la video conferenza**, non disciplinate dalla Convenzione ed a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo forme di comunicazione diretta tra i due Stati.

A tal riguardo si ricorda che con la richiamata [Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale](#), firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ratificata ed entrata in vigore per tutti i Paesi del Consiglio d'Europa (ratificata in Italia con [legge 23 febbraio 1961 n. 215](#)), gli Stati si sono impegnati a fornirsi reciprocamente l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura relativa a reati la cui competenza è, al momento dell'assistenza, dell'autorità giudiziaria della parte richiedente.

La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Come espressamente previsto nel Preambolo dell'Accordo, per quanto non diversamente disposto dall'Accordo continueranno a trovare applicazione le norme della Convenzione europea.

Contenuto dell'Accordo

L'accordo si compone di un preambolo (si veda *supra*) e di 6 articoli.

L'**articolo 1** vengono individuate **specifiche forme di assistenza giudiziaria** e viene ricompresa, nell'oggetto dell'Accordo, anche l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscano provento di reati, coerentemente al sempre maggior rilievo che, nella lotta alla criminalità, assumono le misure che colpiscono i patrimoni di provenienza illecita.

Forme di
assistenza
giudiziaria

L'elenco dell'articolo 1 non è esaustivo, in quanto la norma si chiude con una clausola finale diretta a ricomprendere qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.

L'**articolo 2** riguarda **esecuzione e rinvio dell'esecuzione della richiesta di assistenza**, prevedendo la facoltà per la Parte richiedente di chiedere che l'altra osservi, nell'esecuzione della richiesta di assistenza, determinate formalità procedurali, sempre che le stesse non contrastino con i principi fondamentali del suo ordinamento. Tale disposizione consente di procedere all'esecuzione della richiesta di assistenza in conformità a specifiche esigenze processuali della Parte richiedente.

L'**articolo 3**, sulla **trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria**, prevede, allo scopo di rendere più rapide le procedure di cooperazione, che le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dall'articolo 15, comma 1, della Convenzione europea.

L'**articolo 4** disciplina la **comparizione mediante videoconferenza**, che è prevista per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale. Tale forma di comparizione è sempre effettuata quando la persona da sentire è detenuta nel territorio della Parte richiesta o quando la comparizione personale sia comunque inopportuna o non possibile. La videoconferenza può essere utilizzata anche per l'assunzione di altre prove (confronto, ricognizione di persone e cose).

Comparizione
mediante
videoconferenza

L'**articolo 5**, relativo agli **accertamenti bancari e finanziari**, dispone che le Parti si prestino la più ampia assistenza anche in questi campi, senza poterla rifiutare per motivi di segreto bancario.

Assistenza su
accertamenti
bancari

L'**articolo 6** disciplina **entrata in vigore**, modifica e cessazione dell'Accordo medesimo, prevedendo che esso entri in vigore il giorno di ricevimento dell'ultimo strumento di ratifica con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica è composto da 4 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** dispongono l'**autorizzazione alla ratifica** e l'**ordine di esecuzione**.

L'**articolo 3** sulle **disposizioni finanziarie** stabilisce che agli **oneri** finanziari, stimati in **euro 67.835 l'anno** per trasferimenti di detenuti, traduzioni, videoconferenze, ecc. derivanti da quanto previsto dagli articoli 1 e 4 dell'Accordo *supra* descritti, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** dispone come di consueto l'**entrata in vigore** il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegate

All'A.C. 1260 è allegata la relazione illustrativa del provvedimento.

Al disegno di legge A.S. 676, presentato al Senato, era allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica e l'Analisi tecnico-normativa.

L'Analisi tecnico - normativa, pur segnalando che "l'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario al quale non sono attribuite competenze in materia regolamentata", fa presente che, trattandosi di "Accordo concluso in data successiva al 6 maggio 2016, è **opportuno assicurare il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo**, ai sensi degli artt. 31 e ss. del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".